# COMUNE DI OLMEDO

*Provincia di Sassari*

Settore: **AREA VIGILANZA**
Servizio: **Polizia Locale**

Responsabile: **Sindaco**

Ordinanze n° **34** del **17/06/2024**

Oggetto: **Misure e prescrizioni comunali per la prevenzione da rischio incendi. Anno 2024**

***IL SINDACO***

**PREMESSO** che diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia, nell'agglomerato industriale e nell'agro sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dai confini della proprietà, lungo i tracciati della viabilità pubblica;
**CONSIDERATO** che da tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc..) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animalie cose;
**VISTA** la Legge Regionale 27.04.2016 n. 8 "Legge Forestale della Sardegna";
**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 04.05.2023 - "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025" *Aggiornamento 2024*;
**VISTO** l'aggiornamento all'art. 1 comma 1 "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3 lett. f), della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e dell'art 24 della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8" e comma 2 per il quale le presenti prescrizioni si applicano dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno su tutto il territorio della Sardegna secondo le disposizioni contenute nei successivi

articoli;
**RILEVATO** che dal 01 giugno, è vigente il "periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 7 - Periodo di elevato pericolo);
**RAVVISATA** la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;
**RITENUTO** di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;
**ATTESA** la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari onde prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica e la tutela dell'ambiente;

**VISTA** la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendiboschivi";
**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

***ORDINA***

La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

***1. nell'area urbana ed in periferia:***

a) i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullosmaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, **per tutto l'anno**;
b) ai medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.;

***2. nelle aree extraurbane:***

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 5 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla precedente lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 dell'allegato approvato con Deliberazione G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità cui alla lettera a), delle fasce

protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

3. ***nelle strade e pertinenze stradali:***
   a) l'A.N.A.S. S.p.A., le amministrazioni ferroviarie, le Provincie, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera area di pertinenza;

I soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. vo 30.04.1992 n. 285 "Codice della Strada", devono provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo

4. **nei depositi di materiale infiammabile o combustibile:**
   a) i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
   b) i proprietari e gestori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta del materiale stoccato;
5. **relativamente ai tagli boschivi ed agli interventi selvicolturali**, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in sito per scopidi protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile;
6. ***per le linee e cabine elettriche:***

   a) i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
      - eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
      - provvedere a predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
   b) i proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata A/R dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentono l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità;

**Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio, sino al 31 ottobre 2024.**

## *AVVERTE*

che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l'applicazione delle seguenti sanzioni,fatte salve eventuali sanzioni penali per danni arrecati a terzi:

1. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto 1 sarà punita a norma dell'art. 7bis del D.Lgs. vo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 100,00 stabilito con Deliberazione G.C. n. 36 del 12.04.2018;
2. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 3 lett. b), 5 e 6 lett. a), sarà punita a norma dell'art. 24, comma 3, lett. a), della L.R. 27.04.2016 n. 8, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
3. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3 lett. a), e 4, sarà punita a norma dell'art. 24, comma 3, lett. c), della L.R. 27.04.2016 n. 8, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per la pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

## *DISPONE*

1. che la Polizia Locale, gli Ufficiali della Compagnia barracellare, tutte le Forze dell'Ordine nonché gli altri soggetti istituzionalmente preposti, siano incaricati del controllo, del rispetto della presente Ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;

2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

   - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
   - Comando Stazione Carabinieri di Olmedo;
   - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Alghero;
   - Polizia Locale – Olmedo;
   - Ufficio Tecnico – Olmedo;
   - Compagnia Barracellare di Olmedo.

## *INFORMA*

1. che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Olmedo, ed affissa nei punti principali del territorio comunale;

2. che, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è dott.ssa Edvige Strada, Responsabile dell'Area Vigilanza Ambiente e Promozione Sportiva;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 – 9e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Firmato digitalmente da:
FAEDDA MARIO ANTONIO
Firmato il 17/06/2024 15:55
Seriale Certificato: 3472219
Valido dal 11/04/2024 al 11/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)*